

COMUNE DI OSPITALETTO
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA KASKO KILOMETRICA
LOTTO 7

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Ospitaletto
Via Monsignor Girolamo Rizzi 24
25035 Ospitaletto(BS)

e

Società assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24	Del 30-09-2022
Alle ore 24	Del 30-09-2027

Con scadenza dei periodi di assicurazione
Successivi al primo fissati

Alle ore 24 di ogni	30-09
---------------------	-------

INDICE

SEZIONE 1: DEFINIZIONI

SEZIONE 2:CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art.1-Durata dell'assicurazione
- Art.2-Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro
- Art.3-Pagamento del premio
- Art.4-Buona fede
- Art.5-Altre Assicurazioni
- Art.6-Competenza territoriale
- Art.7-Forma delle comunicazioni
- Art.8Rinvio alle norme di legge
- Art.9-Validità delle norme dattiloscritte
- Art.10-Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.11-Clausola broker

SEZIONE 3:RISCHI ASSICURATI

- Att.1-Danni Accidentali
- Art.2-Eventi Sociopolitici
- Art.3-Caduta aeromobili o altri corpi volanti
- Art.4-Rottura cristalli
- Art.5-Esclusioni
- Art.6-Massimo risarcimento
- Art.7-Soccorso stradale
- Art.8-Estensione territoriale

SEZIONE 4:CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1-Veicoli assicurati
- Art.2-Descrizione dei veicoli assicurati
- Art.3-Premio dipendenti,amministratori,ecc.
- Art.4-Regolazione del premio
- Art.5-Clausole vessatorie

SEZIONE 5:GESTIONE SINISTRI

- Art.1-Denuncia sinistro
- Art.2- Pagamento dell'indennizzo
- Art.3-Perdita totale-Tabella indennizzi-Clausola arbitrale

SEZIONE 1:DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

Contraente	: COMUNE DI OSPITALETTO
Società	: la Compagnia Assicuratrice
Broker	:S.Lorenzo Broker srl per la gestione ed esecuzione del presente contratto, in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 209 del 07/09/2005.
Assicurato	: il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione
Assicurazione	: il contratto di assicurazione
Polizza	: il documento che prova l'assicurazione
Premio	: la somma dovuta dalla Contraente alla Società
Rischio	: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

SEZIONE 2: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1) **Durata dell'assicurazione**

Il presente contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto alla scadenza del 30/09/2027 si intende privo di ogni effetto, salvo che entro 30 giorni dalla scadenza il Contraente non richieda una proroga, che verrà in tal caso concessa dalla Società alle medesime condizioni tutte in corso, per un periodo massimo di 6 mesi.

Sarà comunque facoltà delle parti di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, previo invio di disdetta spedita almeno due mesi prima della scadenza.

Art.2) **Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 120 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art.3) Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

I premi devono essere pagati alla Società assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Per quanto riguarda le rate successive è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto alle ore 24,00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.

Trascorso il termine di cui sopra la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 4) Buona fede

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno la validità dell'assicurazione.

Art.5) Altre assicurazioni

In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.6) Competenza territoriale

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

Art.7) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute (Contraente, Società, Broker) devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) telex, telefax od altro mezzo.

Art.8) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 9) Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

Art.10) Tracciabilità dei flussi finanziari .

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art.11) Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte della S.Lorenzo Broker ., di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti

oggetto della presente gara saranno gestiti per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

SEZIONE 3:RISCHI ASSICURATI

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'art. 1 sezione 4.

Art.1-Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto totale e parziale (compresi accessori ed optionals), collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

Inoltre copre i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano. Si intendono in garanzia i danni a seguito di traino a spinta o a mano solo se dette manovre sono state rese necessarie per liberare la sede stradale dopo un incidente.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art 3-sez.5.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art.3-sez.5, dedotto il valore di recupero.

Art.2 Eventi sociopolitici e naturali

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La Società inoltre risponde dei danni e della perdita o danneggiamento del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve.

Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art.1-sez.3

Art.3- Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

Art.4- Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, comprese le spese di installazione.

Sono considerati cristalli anche gli specchietti retrovisori laterali.

Art.5-Esclusioni:

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
- in caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente

Art.6-Massimo risarcimento

La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a euro 25.000,00.

Art.7- Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto e la custodia del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art.1.

Art.8-Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

SEZIONE 4:CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1) Veicoli assicurati

Si intendono assicurati i veicoli usati dai dipendenti, amministratori o da altre persone autorizzate per motivi di servizio dalla Contraente.

Sono esclusi i veicoli di proprietà della Contraente.

Art.2) Descrizione dei veicoli assicurati

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

Art.3) Premio dipendenti, amministratori, ecc.

Il premio viene fissato in euro al Km che applicato al preventivo di 2.000 Km annui comporta un premio annuo imponibile di euro (cui andranno aggiunte le imposte di legge nella misura del 13,5%). Per ciascun anno assicurativo il premio minimo di polizza non potrà essere inferiore a euro (oltre alle imposte di legge).

Art.4) Regolazione del premio

Il Contraente, al perfezionamento della presente polizza, versa a titolo di anticipo l'importo di euro (oltre alle imposte di Legge)

Ai fini della regolazione del premio il conguaglio verrà effettuato per l'eccedenza di 2.000 Km. applicando il tasso imponibile pari al (oltre alle imposte di legge).

I premi possono essere pagati direttamente alla Società oppure per il tramite del Broker incaricato dall'Assicurato.

Il periodo di mora previsto dall'art. 1911 è elevato a 60 giorni anche per quanto concerne le rate successive.

Il Contraente comunicherà i dati necessari entro 90 giorni dalla scadenza annuale.

Alla scadenza dell'annualità assicurativa si provvederà alla regolazione del premio in relazione al totale dei Km. percorsi dalle persone autorizzate dalla Contraente nell'annualità trascorsa.

Se il Contraente, non effettuerà nei termini prescritti, le comunicazioni dei Km. percorsi, il pagamento della regolazione o del nuovo premio anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Art.5-Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società

dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che

regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi

prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

SEZIONE 5: GESTIONE SINISTRI

Art.1- Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta al Broker e/o alla Società.

Art.2- Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

Art.3 -Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettategli.

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETA'
